

Nota del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo
consegnata ai membri della Commissione centrale
per la cinematografia il 30/1/1973

LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA NUOVA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE
IN PUBBLICO DI OPERE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Il disegno di legge si articolerebbe sui seguenti punti principali:

1) la rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche non sarà sottoposta ad alcuna autorizzazione semprechè sia vietato l'ingresso ai minori di anni 18.

2) L'ammissione dei minori di anni 18 o 14 sarà consentita previa autorizzazione del Ministro, su conforme parere di Commissioni ciascuna delle quali sarà composta:

- a) per le opere teatrali: da un magistrato di Cassazione, da un docente di ruolo di pedagogia, da un docente universitario di psicologia o da un Preside di scuola secondaria;
- b) per le opere cinematografiche: da un magistrato di Cassazione, da un docente di ruolo di pedagogia, da tre docenti di ruolo in materie letterarie, da un ispettore scolastico o direttore didattico.

Si sono voluti escludere i rappresentanti delle categorie, la cui presenza non è apparsa indispensabile. Trattandosi soltanto dell'ammissione di minori, il giudizio lo si affida ad esperti di problemi dell'età minorile.

3) Contro il diniego dell'autorizzazione all'ammissione dei minori è ammesso ricorso ad una Commissione di appello, composta di membri appartenenti a tutte le Commissioni di primo grado, scelti in modo da assicurare la presenza di un componente di ciascuna Commissione di primo grado e di ciascuna categoria professionale.

4) Rimangono ferme le disposizioni relative alla possibilità dell'autore dell'opera e del richiedente l'autorizzazione ad essere sentito dalla Commissione; ai termini per le varie procedure; alla concessione tacita in caso di inerzia dell'amministrazione. Sono previsti termini abbreviati per il ricorso al Consiglio di Stato il quale naturalmente ha solo competenza di legittimità.

5) Vengono inasprite le sanzioni a carico dei direttori di locali di pubblico spettacolo che non facciano rispettare i divieti per i minori.

Viene invece esclusa la perseguibilità degli esercenti allorchè un film venga sottoposto a sequestro e procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria per i reati di oscenità o per qualsiasi altro motivo. Si è ritenuto eccessivo presumere negli esercenti di piccole sale periferiche o di provincia il discernimento necessario per giudicare se il contenuto di un film sia tale da integrare gli estremi di reato; come si è visto, la stessa magistratura è spesso in contraddizione a questo riguardo.

6) La cognizione dei reati commessi mediante la rappresentazione in pubblico di opere teatrali o cinematografiche appartiene al Tribunale o alla Corte di Assise del luogo dove ha sede la Corte di Appello nel cui distretto è avvenuta la prima rappresentazione dell'opera.

Questo sistema è una via intermedia fra il criterio del "foro unico" (giurisdizione speciale che accentrerebbe troppi poteri) e quello del "foro plurimo", cioè quello della località di prima uscita del film, che consentirebbe all'interessato, come avviene attualmente, addirittura di scegliersi il giudice. Poichè nelle sedi di Corte d'Appello esiste più di una sezione, l'interessato non saprà in anticipo quale sarà il giudice che dovrà giudicarlo.

Al giudizio si procederà con rito direttissimo.

7) Il decreto di sequestro non emesso dal pubblico ministero presso il giudice competente per territorio cesserà di avere effetto se non convalidato, entro sette giorni dall'esecuzione, dal pubblico ministero competente. Tale norma mira, se non ad impedire, a rendere inutili i sequestri a catena che attualmente si verificano, riservando la convalida del sequestro all'unico giudice competente per territorio.

8) Sono previste congrue incentivazioni per i "film per tutti". Agli esercenti che proiettino tali film sono concesse anche agevolazioni fiscali.